

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA



REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DISCIPLINARI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,

- visti gli artt. 38 e segg. RDL 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche, i quali prevedono, in via generale, la competenza e le modalità di applicazione delle sanzioni, che i Consigli degli Ordini degli Avvocati sono chiamati ad irrogare agli iscritti agli Albi, che commettano infrazioni disciplinari;

- vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, che esige l'emanazione di norme regolatrici del funzionamento degli organismi amministrativi di diritto pubblico nello svolgimento dei compiti demandati dalla legge, ha deliberato, nella seduta del 14.04.2008, di esercitare il potere disciplinare nei giudizi allo stesso sottoposti per competenza, adottando le seguenti norme:

Accertamenti Preliminari

1.Il Presidente del Consiglio, all'atto dell'insediamento dello stesso, delega i Consiglieri per la trattazione degli accertamenti preliminari, nominando fra loro un Coordinatore.

2.Il Coordinatore, ricevuta la segnalazione nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, compie un primo preliminare esame della materia e delle persone coinvolte, designa tra i delegati il responsabile del procedimento. Il responsabile designato, se rileva ragioni di astensione, quali disciplinate dall'art. 36 c.p.p., ne dà comunicazione al coordinatore che, se le ritiene sussistenti, nomina un altro responsabile, altrimenti rimette la questione al Consiglio.

Il responsabile svolge un primo sommario esame degli addebiti mossi all'avvocato, all'esito del quale:

a) se emerge all'evidenza l'assenza di qualsiasi rilevanza disciplinare, riferisce al Consiglio, che dispone per l'archiviazione della segnalazione;

b) se rileva che il contenuto della segnalazione evidenzia doglianze relative al compenso richiesto per la prestazione resa dal professionista, pur nella formale regolarità di applicazione degli accordi intercorsi con la parte o delle tariffe, avvia la controversia alla Commissione di Conciliazione, costituita presso il medesimo Consiglio;

c) se rileva che il contenuto potrebbe rivestire carattere d'illecito professionale, apre la procedura di accertamento della sussistenza della violazione disciplinare.

La Commissione di Conciliazione quando, nel corso del tentativo, rilevi che l'avvocato possa aver commesso infrazione disciplinare nel formulare la richiesta di compenso, rimette gli atti al Coordinatore o li restituisce al responsabile del procedimento.

3.Ritenuto il fondato sospetto di commissione d'illecito disciplinare, il responsabile del procedimento invia all'avvocato segnalato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione dell'esposto contro di lui presentato, informandolo della facoltà di richiedere copia della documentazione ed assegnandoli il termine di trenta giorni per

eventualmente dedurre per iscritto sui fatti attribuitigli o per esercitare la facoltà di essere sentito personalmente sugli stessi e di nominare un difensore.

Decorso il termine, il responsabile:

a) se dalle controdeduzioni svolte dall'avvocato nel termine assegnato ricava certezza dell'infondatezza delle attribuzioni, riferisce al Consiglio, proponendo l'archiviazione del procedimento, della quale darà immediata comunicazione all'avvocato;

b) se l'avvocato non presenta controdeduzioni o se il contenuto di esse non convince sull'inconsistenza disciplinare delle accuse, formula l'ipotesi d'incolpazione e la sottopone al Coordinatore, indicando i mezzi di prova che ritiene utili acquisire.

Completata l'attività istruttoria, l'ipotesi d'incolpazione ed i mezzi di prova raccolti vengono sottoposti al Consiglio nella prima seduta utile, che, se valuta insussistente l'addebito, archivia il procedimento; altrimenti assume i provvedimenti art. 7.1 e nomina il relatore.

Indagini difensive

4. Ricevuta notizia della segnalazione contro di lui proposta, l'avvocato può nominare un difensore tecnico, formalizzando la nomina mediante deposito del mandato nella Segreteria del Consiglio, che ne cura l'inserimento nel fascicolo delle indagini.

5. Dopo il deposito della nomina, il difensore designato può procedere al compimento di indagini difensive ai sensi e nella forme previste dagli artt. 391 bis e segg. del c.p.p., in quanto compatibili.

La violazione delle norme stabilite dagli artt. 391 bis e ss. c.p.p. e del protocollo adottato dalla Unione delle Camere Penali costituisce, per il difensore che abbia svolto le indagini o abbia utilizzato indagini svolte da altro difensore in violazione delle medesime norme, illecito disciplinare.

6. Le prove raccolte nel corso delle indagini difensive devono essere depositate presso lo segreteria del Consiglio al più tardi nel termine previsto dall'art. 7. 6.

Fase dibattimentale

7. Il Consiglio, nella seduta in cui esamina il capo d'inculpazione ed ipotizza la sussistenza dell'addebito, lo delibera, apportando, ove occorra, le opportune modificazioni ed indicando, se del caso, gli ulteriori mezzi di prova da acquisire.

Il capo d'inculpazione deve contenere:

1. le generalità dell'avvocato incolpato;
2. la descrizione chiara e completa del fatto addebitato, della data di commissione e delle norme di legge e regolamentari, che si assumono violate;
3. i mezzi di prova raccolti;
4. la data, l'ora ed il luogo in cui l'incolpato dovrà comparire davanti al Collegio per la trattazione dell'inculpazione;
5. l'avviso che l'incolpato o il suo difensore possano esaminare gli atti e i documenti relativi all'inculpazione, che restano depositati nella segreteria del Consiglio fino a venti giorni prima dell'adunanza indicata;
6. l'avviso che, nello stesso termine di venti giorni prima dell'adunanza, potrà depositare scritti difensivi ed indicare i mezzi di prova a discarico, dei quali intende avvalersi;
7. l'avviso che può farsi assistere da un difensore di fiducia;
- 8.** la sottoscrizione del Presidente del Consiglio.

Il capo d'inculpazione, contenente la citazione a comparire, va notificato all'incolpato ed al P.M. almeno sessanta giorni prima di quello fissato per la trattazione del processo disciplinare.

Della data, del luogo e dell'ora dell'udienza dibattimentale deve essere dato avviso a tutti i Consiglieri con mezzi idonei, la prova della ricezione del quale deve essere allegata al verbale di udienza.

9. Il dibattimento sarà celebrato a porte chiuse.

Il Presidente del Collegio darà lettura del capo d'inculpazione, cui seguirà la verifica della regolare costituzione delle parti.

Verificata la presenza dei componenti del Collegio Giudicante e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, l'incolpato potrà formulare istanza di ricusazione nei confronti di uno o più componenti del Collegio per le ragioni previste dall'art. 37 c.p.p., in quanto applicabili.

L'istanza dovrà essere proposta separatamente per ciascun componente del Collegio, che deciderà immediatamente su di essa, senza la partecipazione del componente ricusato.

In ipotesi che la ricusazione sia accolta nei confronti di un numero di componenti del Collegio che impedisca allo stesso di deliberare, il procedimento verrà rimesso ad altro Consiglio, territorialmente competente.

Se, nel rigettare l'istanza per manifesta infondatezza, il Collegio ritiene che sia stata strumentalmente ordinata ad ostacolare il giudizio, rimette gli atti al Coordinatore dei procedimenti disciplinari per le ulteriori valutazioni.

Risolte le questioni preliminari, il Presidente designa il relatore, che procederà alla relazione.

L'intervento delle parti sarà disciplinato dalle norme del codice di procedura penale, anche per quanto riguarda l'esame dei testimoni.

Del dibattimento sarà redatto verbale nelle forme della stenotipia, salva opposizione dell'incolpato.

La decisione sarà deliberata immediatamente dopo il termine della discussione orale, cui seguirà la lettera del dispositivo, nel quale viene indicato l'Estensore.

10. Le decisioni dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art. 51 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 e sottoscritte dal Presidente, dall'Estensore e dal Segretario, sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di 60 giorni della pronuncia, negli uffici di Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Se possibile, l'estensore ne cura la massimazione.

Esse sono notificate in copia integrale all'incolpato ed al P.M. nei modi e termini di cui all'art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

11. Copia della decisione notificata viene trasmessa al Consigliere coordinatore, che ne curerà l'inserimento nella raccolta.

Una copia della decisione, una volta divenuta definitiva, viene inserita nel fascicolo personale dell'iscritto.

Il fascicolo, contenente gli atti delle indagini e del dibattimento, viene custodito nell'archivio del Consiglio per cinque anni.

12. Quando la decisione diviene definitiva, il Consigliere segretario ne cura l'esecuzione (che, in caso di decisione confermata dal CNF, decorre comunque dalla data della notifica della sentenza all'iscritto da parte del CNF).

In caso di sospensione cautelare, la decisione che comporti una limitazione dello ius postulandi, divenuta definitiva o comunque esecutiva, è comunicata per estratto senza indugio, a cura del Consigliere segretario, a tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine, a tutti i Capi degli uffici giudiziari e (con lettera qualificata riservata) a tutti gli avvocati iscritti nell'Albo di Venezia.

13. In caso di impugnazione della decisione, ne va data, a cura del Consigliere coordinatore delle istruttorie, comunicazione al P.M.. Decorsi i termini di legge, la decisione e tutti gli atti del procedimento vanno trasmessi al CNF, in fascicolo munito di indice.

14. Quando il Consiglio riceve comunicazione dal CNF della fissazione dell'udienza avanti a sé, delibera la partecipazione di un suo componente alla discussione, sempre nel caso sia stata comminata la radiazione, la cancellazione o la sospensione non inferiore ad un anno, o, altrimenti, se le questioni trattate rivestano particolare rilevanza.

In caso di impugnazione della sentenza del CNF avanti la Corte di Cassazione, nei medesimi casi di cui sopra è affidato il patrocinio del Consiglio dell'Ordine ad un avvocato esterno al Consiglio stesso.

15. I provvedimenti assunti dal Consiglio dopo la comunicazione dell'avvenuta segnalazione devono essere sempre comunicati all'avvocato.

Gli esponenti possono ottenere copia dei provvedimenti assunti dal Consiglio, completi delle motivazioni e dei singoli atti di istruzione, su presentazione di istanza scritta, che deve esplicitamente contenere indicazione e documentazione nell'interesse concreto, a tutela del quale la copia dei provvedimenti può essere utilizzata.

Negli altri casi l'esponente ha solo diritto di ricevere, sempre su istanza scritta, comunicazione dell'esito dell'esposto.

Dalle copie rilasciate per motivo di studio o pubblicazioni scientifiche, come pure dalla massimazione inserita nelle raccolte consultabili, deve essere espunto il nome dei membri del Collegio Giudicante, dell'estensore e delle parti coinvolte.

Norma transitoria

16. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti, anche originati da segnalazioni pervenute prima della sua approvazione, se all'incolpato non è stata ancora data comunicazione della pendenza.

Sono sempre applicabili, per quelli per i quali non è stato ancora comunicato il capo d'incolpazione e la data fissata per il dibattimento, gli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.